



Scioglimento del contratto di tirocinio

Il contratto di tirocinio può essere sciolto prima della fine della formazione. Questo può avvenire durante il periodo di prova oppure in reciproco accordo ma anche unilateralmente per motivi gravi. Vale però il principio: le parti contraenti cercano di fare il possibile perché la formazione professionale iniziata possa essere conclusa in modo regolare.

L'ufficio della formazione professionale aiuta le parti contraenti nelle situazioni difficili che potrebbero portare allo scioglimento del contratto di tirocinio. Per questo è bene informare l'ufficio cantonale quanto prima. Lo scioglimento del contratto di tirocinio è un'esperienza negativa per il formatore, ma soprattutto per la persona in formazione. Di conseguenza bisognerebbe sempre trovare una soluzione per poter portare a termine con esito positivo il rapporto di tirocinio esistente.

Nota bene:

Per la procedura concreta dello scioglimento del contratto di tirocinio si veda la Raccomandazione No. 5 (francese/tedesco) della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP che offre informazioni dettagliate su:

- basi e motivi dello scioglimento (consigli e convenzioni)
- accordi di scioglimento (modello di un formulario di rilevamento)
- concordare una nuova soluzione di formazione

Cosa fare quando il rapporto di tirocinio è in pericolo?

In quanto formatore ne parli con una terza persona (superiore, formatore pratico, rappresentante dell'ufficio del personale, ecc.).

Ne parli con la persona in formazione (se questa non ha ancora 18 anni coinvolga i rappresentanti legali).

Si informi presso il responsabile dell'ufficio cantonale della formazione professionale (consulente di formazione, ispettore). In genere si concorda un appuntamento per discutere la situazione.

Eventualmente invii un ultimo ammonimento scritto o definisca insieme alla persona in formazione degli obiettivi con direttive e condizioni precise con l'avvertimento di sciogliere il contratto di tirocinio se gli obiettivi non fossero raggiunti. Invii una copia dell'ammonimento all'ispettore o al consulente responsabile.

Discuta regolarmente con la persona in formazione come procede il raggiungimento degli obiettivi concordati. Nomini i cambiamenti positivi e indichi dove si attende ulteriori cambiamenti.

«Prima della sua scadenza, il tempo di prova può essere eccezionalmente prolungato, fino a sei mesi, d'intesa fra le parti e con l'approvazione delle autorità cantonali.» (art. 344a CO) Per prolungare il tempo di prova è necessario l'accordo dell'ufficio cantonale della formazione professionale.

Cosa fare in caso di scioglimento del contratto di tirocinio durante il periodo di prova?

Durante il periodo di prova è possibile sciogliere il contratto di tirocinio purché sia rispettata la scadenza di sette giorni. La parte contraente che pone fine al contratto deve informare immediatamente l'ufficio cantonale della formazione professionale e indicare i motivi dello scioglimento.

Lo scioglimento deve essere comunicato per iscritto prima della fine del periodo di prova. Il documento scritto va firmato da chi pone fine al contratto.

Cosa fare in caso di scioglimento del contratto di tirocinio dopo il periodo di prova?

Il rapporto di tirocinio è un rapporto di lavoro a tempo determinato. Dopo il periodo di prova il contratto di tirocinio non può semplicemente essere disdetto ma termina alla data stabilita per la fine della formazione. Lo scioglimento precoce del contratto non equivale a una disdetta ed entra in vigore alla data stabilita dalle parti contraenti.

In via eccezionale le parti contraenti hanno il diritto di sciogliere il contratto di tirocinio prima della fine della formazione. Sia l'azienda formatrice che la persona in formazione possono porre fine al contratto durante tutta la durata della formazione professionale a condizione che ci sia il consenso reciproco.

Il contratto di tirocinio può essere sciolto mediante consenso reciproco delle parti contraenti oppure unilateralmente per cause gravi. È considerata causa grave ogni circostanza che non permette alla parte contraente che mette fine al contratto di continuare la formazione per ragioni di buona fede (art. 337 CO). Lo scioglimento del contratto per cause gravi non è legato a nessun termine di disdetta e ha valenza immediata. Se l'altra parte lo richiede, la parte contraente che scioglie il contratto a effetto immediato deve motivare la sua scelta per iscritto.

In ogni caso l'azienda formatrice deve comunicare per iscritto lo scioglimento del contratto all'ufficio della formazione professionale che prendendo atto confermerà lo scioglimento. Sempre l'azienda formatrice dovrà informare il centro dei corsi interaziendali. L'ufficio della formazione professionale valuta insieme all'organizzatore dei corsi interaziendali se sia il caso di permettere alla persona in formazione di continuare a seguire i corsi. Se la persona in formazione non continua a frequentare la scuola professionale va informata anch'essa. Se la persona in formazione intende proseguire nella stessa professione, la scuola professionale può essere frequentata per due, al massimo tre, mesi dopo lo scioglimento del contratto di tirocinio. L'ufficio della formazione professionale decide caso per caso.

Su richiesta di una parte contraente si può richiedere una mediazione all'ufficio della formazione professionale. In caso di conflitto sarà un tribunale a decidere se lo scioglimento senza preavviso sia motivato da un fatto grave oppure no.

Esistono le seguenti varianti dello scioglimento del contratto di tirocinio:

Durante il tempo di prova

In comune accordo

Entrambe le parti (azienda formatrice e persona in formazione, rispettivamente rappresentante legale) possono porre fine alla formazione professionale di base rispettando le modalità: motivo, scadenza, condizioni particolari. Mettono per iscritto la loro decisione in una lettera o nel formulario previsto dall'ufficio della formazione professionale. Una copia va inviata all'ufficio cantonale della formazione professionale.

Unilateralmente per motivo grave

Sia il datore di lavoro che la persona in formazione hanno il diritto di sciogliere il contratto di tirocinio senza preavviso se vi sono motivi gravi. È considerata causa grave ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. (artt. 337 e 346 cpv. 2 CO). La parte contraente che scioglie il contratto per motivi gravi spiega e conferma la sua decisione in una lettera raccomandata indirizzata all'altra parte.



In caso le parti contraenti si dichiarino disponibili a discutere la situazione è possibile richiedere una conciliazione o stabilire un termine. L'ufficio della formazione professionale deve immediatamente essere informato.

Di cosa bisogna tenere conto

Nuovo orientamento professionale (www.orientamento.ch)

Dopo lo scioglimento del contratto di tirocinio, sempre che le condizioni lo permettano, la persona in formazione cerca una nuova azienda formatrice o si informa sulle possibilità di formazione in un'altra professione.

Assicurazione contro gli infortuni

30 giorni dopo l'ultimo giorno di lavoro (data in cui entra in vigore lo scioglimento del contratto di tirocinio) scade l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Se in questo periodo si stipula un contratto con una nuova azienda formatrice, la copertura è garantita dal nuovo datore di lavoro. In caso contrario la legge federale prevede l'obbligo di annunciarsi immediatamente alla cassa malati per attivare l'assicurazione contro gli infortuni.

Disoccupazione

Nel caso che sussista il pericolo di disoccupazione, la persona in formazione si annuncia presso la cassa disoccupazione del comune di residenza.

Informazioni e consulenza

In caso di domande l'ufficio cantonale della formazione professionale è a disposizione delle parti contraenti.

Come procede l'azienda formatrice in caso di scioglimento del contratto di tirocinio?

- In un colloquio comunichi alla persona in formazione (in caso questa non sia ancora maggiorenne coinvolga i rappresentanti legali) lo scioglimento del contratto di tirocinio previsto e spieghi perché lo scioglimento è necessario.
- Metta per iscritto i motivi e la scadenza dello scioglimento del contratto di tirocinio. In genere, e su richiesta, l'ufficio cantonale della formazione professionale mette a disposizione un formulario per lo scioglimento.
- Se le parti contraenti non riescono ad accordarsi sullo scioglimento o sulla data è possibile ricorrere all'ufficio cantonale della formazione professionale.
- Durante il colloquio spieghi alla persona in formazione che essa ha la possibilità di continuare a frequentare la scuola professionale se intende cercare un nuovo posto di formazione nella stessa professione.
- Disdica l'iscrizione ai corsi interaziendali. Informi la persona in formazione che con lo scioglimento del contratto di tirocinio termina anche la frequenza dei corsi interaziendali e che è possibile concordare il seguito della frequenza con l'ufficio della formazione professionale.
- Senza contratto di tirocinio valido non è possibile prendere parte alle procedure di qualificazione. Per informazioni rivolgersi all'ufficio della formazione professionale.
- Consigli alla persona in formazione di mettersi in contatto con l'ufficio della formazione professionale per farsi consigliare su come procedere.
- Rediga un certificato di lavoro relativo alla formazione o un documento che attesti il periodo di lavoro svolto (art. 346a CO).
- Chiuda i conti considerando eventuali saldi positivi o negativi di ore e ferie.
- Se la persona in formazione non intende o non è in grado di continuare a frequentare la scuola professionale o se non intende continuare la formazione nella professione in questione disdica l'iscrizione alla scuola professionale.
- Informi immediatamente l'ufficio della formazione professionale dello scioglimento del contratto di tirocinio (copia della lettera di scioglimento del contratto).



Basi legali:

Artt. 337 e 346 CO, Codice delle obbligazioni (Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero - Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)


Art. 14 cpv. 4 e 5; art. 24 cpv. 5 lett. b LFPr, Legge federale sulla formazione professionale (Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, RS 412.10)

(Le basi legali possono essere consultate in base al numero RS al link: www.admin.ch/gov/it)

Link

www.ufp.formazioneprof.ch

Gli uffici cantonali della formazione professionale sono gli uffici di riferimento per tutte le informazioni relative allo scioglimento del contratto di tirocinio.



Promemoria 23

Scioglimento del contratto di tirocinio

www.memo.formazioneprof.ch

In collaborazione con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Edizione luglio 2019

© CSFO Berna

È consentita la ristampa integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, comprese la memorizzazione e l'utilizzazione su supporti ottici ed elettronici, purché venga indicata la fonte.

CSFO | Casa dei Cantoni | Speichergasse 6 | Casella postale | CH-3001 Berna
Telefono 031 320 29 00 | Fax 031 320 29 01 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch